



18071/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/02/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott. LUCIA ESPOSITO

SENTENZA
- Presidente - N. 304/2015
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 23766/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SUPERBO MICHELE N. IL 04/10/1974

avverso la sentenza n. 258/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI

Udito il Procuratore Generale in persona del

che ha concluso per

è oggetto del ricorso

Cons. Franceseffecoviello

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato con la quale Superbo Michele era stato ritenuto responsabile del furto consumato di un navigatore satellitare e di una bottiglia di profumo che aveva sottratto da una vettura parcheggiata sulla pubblica via, dopo aver forzato lo sportello; il pomeriggio del 19 agosto 2010 i Carabinieri, transitando su una pubblica via, "avevano occasionalmente scorto il Superbo soffermarsi nei pressi di una autovettura, armeggiare sullo sportello, introdursi nel veicolo e poi uscirne, allontanandosi a passo spedito"; quando lo raggiungevano, constatavano che era in possesso di una grossa tenaglia e degli oggetti di cui sopra, nascosti nei pantaloni; concessa l'attenuante ex art. 62 n.4 equivalente alle aggravanti della recidiva e della violenza, e con la diminuzione del rito abbreviato, il Superbo era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Lamenta contraddittorietà di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata. Rileva che il fatto si è svolto per intero sotto la costante e diretta vigilanza dei Carabinieri, e ciò ha impedito che si realizzasse un autonomo ed effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella diretta sfera di controllo dell'offeso o di altri soggetti incaricati del controllo; è illogico ritenere che si sia verificato l'impossessamento "non essendo gli agenti riusciti a fermare subito il Superbo, nonostante non lo abbiano mai perso di vista", dal momento che è pacifico che i Carabinieri sono intervenuti immediatamente interrompendo l'azione criminosa nel tempo tecnico necessario per raggiungere il prevenuto ed impedendo che costui si impossessasse effettivamente dei beni in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

La questione ha trovato di recente considerazione e soluzione da parte delle sezioni unite di questa Corte (sez. u. 17.7.2014 n.52117 Rv. 261186) che, chiamate ad occuparsi del caso di furto in supermercato, hanno espresso un principio di ampia portata valevole anche nella presente situazione, affermando che "Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti *in loco*), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo *in continenti*, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo".

Secondo la Corte Suprema è certamente da escludere che il reato possa ritenersi consumato in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente; appare difficilmente confutabile - e il dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di veruna apprezzabile



obiezione - che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove tale impossessamento è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato *in continenti* a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. La conclusione riceve conforto dalla considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività. In tale prospettiva, di recente valorizzata quale canone ermeneutico di ricostruzione dei «singoli tipi di reato» da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Affatto coerente risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore», come esattamente individuato dalla sentenza n. 8445 del 2013, Niang. Mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per vero confacente, alla stregua del parametro della offensività, la qualificazione della condotta in termini di tentativo.

Alla luce di tali affermazioni risulta evidente come nella specie non potesse ravvisarsi il reato consumato, dal momento che la sentenza qui impugnata ha riferito, nei termini sopra testualmente riportati, quale è stato lo sviluppo dell'azione, tutta direttamente osservata dagli agenti, immediatamente intervenuti a bloccare il Superbo; non rileva che quest'ultimo sia stato raggiunto "dopo che era riuscito ad allontanarsi in possesso delle cose asportate dall'autovettura" in quanto anche questo frammento dell'azione non ha comportato il perfezionamento dell'azione essendo stato seguito "in diretta" dagli agenti; il fatto che il medesimo non sia stato bloccato mentre era ancora intento ad armeggiare sullo sportello dell'auto o a introdursi dentro, ma solo mentre si stava allontanando, non significa che vi sia stato impossessamento di quanto sottratto.


2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che, qualificato il fatto come tentativo, determinerà la pena adeguata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Così deciso il 19.2.2015

Il Consigliere estensore

Luisa Bianchi


Il Presidente

Pietro Antonio Sirena


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 APR. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Cesare TIBERIO



A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name "Giulio Cesare TIBERIO".